

Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 dei D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 27 - Avvisi di convocazione

La convocazione dei Consiglieri comunali è disposta dal Presidente mediante avvisi di convocazione redatti per iscritto con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Le riunioni su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri devono avere luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta. L'argomento richiesto deve essere obbligatoriamente discusso entro i medesimi termini di tempo. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri a parteciparvi. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario ovvero d'urgenza. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza si tiene in prima o seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

Art. 28 - Modalità per la consegna degli avvisi di convocazione

L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere. Qualora il consigliere sia assente, la consegna è valida purché sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso precedentemente indicata. L'avviso può essere spedito, in alternativa, con mezzi che ne rilascino la ricevuta, quali il fax o la posta elettronica certificata.

I consiglieri che non risiedono nel Comune devono eleggere, entro dieci giorni dalla loro proclamazione, un domicilio nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona presso la quale verranno consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità (oppure può autorizzare gli uffici, con lettera indirizzata al Sindaco, a inviare la corrispondenza che lo riguarda anche con mezzi che ne rilascino la ricevuta, quali il fax o la posta elettronica certificata). Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Art. 29 - Termini per la consegna degli avvisi di convocazione

Il Consiglio è convocato in via ordinaria, straordinaria o urgente. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'urgenza.

L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere affisso all'Albo Pretorio e consegnato al Consigliere nei termini seguenti:

- a) almeno 5 giorni lavorativi prima di quello stabilito per la riunione, in caso di convocazione ordinaria;
- b) almeno 3 giorni lavorativi prima di quello stabilito per la riunione, in caso di convocazione straordinaria;
- c) almeno 24 ore prima di quello stabilito per la riunione, in caso di convocazione d'urgenza.

Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno intero e libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.

Nel caso in cui, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze argomenti urgenti e sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

I motivi dell'urgenza possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno dallo stesso stabilito. L'avviso viene comunicato solo ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.